



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO VIABILITA'

Determinazione N. 2128 / 2020

Responsabile del procedimento: LUNAZZI ROBERTO

Oggetto: RILASCIO DEL NULLA OSTA PER L'INSTALLAZIONE DI N. N. 1 TOTEM BIFACCIALE LUMINOSO, N. 2 INSEGNE D'ESERCIZIO LUMINOSE, N. 2 CARTELLI PUBBLICITARI, N. 2 BACHECHE LUMINOSE BIFACCIALI E N. 1 CARTELLO PUBBLICITARIO MONOFACCIALE, IN VISTA DELLA S.P. N. 42 " JESOLANA" ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 19+611 LATO DESTRO NEL COMUNE CENSUARIO DI JESOLO.

Il dirigente

Considerato che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

Premesso che:

- a. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle*

- leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
 - iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13 che definisce i compiti dei dirigenti;
 - v. il Provvedimento dirigenziale n. 2137 del 12/07/2019, di delega al sottoscritto titolare di posizione organizzativa della competenza ad adottare il presente provvedimento, come consentito dall'art. 15 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - vi. il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per l'esercizio 2019, con il quale al Servizio Viabilità è stato assegnato l'obiettivo OG0241 "Atti di Assenso", che include tra l'altro la gestione delle concessioni/autorizzazioni, che si richiama nelle more dell'approvazione del PEG 2020;
 - vii. il provvedimento dirigenziale n. 1/2014 del 06.05.2014, di delega al sottoscritto titolare di posizione organizzativa della competenza ad adottare il presente provvedimento, come consentito, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

premesse che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - a. il Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il dott. Gabriele Bolzoni come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 55 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.Lgs. n. 285/92), ed in particolare l'art. 23 e 27;
- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. n. 495 del 12.12.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92), ed in particolare dagli artt. 47 al 59, 134, 136 e 405;

dato atto che con:

- i. deliberazione di Consiglio provinciale n. 2005/92 del 5.12.2005 è stato approvato il “Regolamento provinciale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico”;
- ii. deliberazione di Giunta provinciale n. 2010/176 del 01/12/2010 sono stati altresì approvati gli aggiornamenti alle tariffe annuali e agli oneri istruttori previsti dal citato regolamento;
- iii. deliberazione di Giunta provinciale n. 188/2013 del 09.12.2013 è stato approvato l’aggiornamento ISTAT degli oneri istruttori;
- iv. deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 26.10.2015 è stato approvato l’aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

vista la determinazione dirigenziale n. 606 del 10.03.2014 con cui è stato stabilito il nuovo iter per il rilascio di autorizzazioni/nulla-osta per l’installazione di impianti pubblicitari lungo le infrastrutture stradali;

vista l’istanza presentata in data 24/07/2020, acquisita al protocollo con il numero 37180/20, comprensiva della marca da bollo pari a Euro 16,00 effettuata come evidenziato nel modello del SUAP comprensivo di dichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo - identificativo della marca da bollo n. 01191750423416 del 23/04/2020;

con la quale la Ditta NORDEST CAPITAL SRL (di seguito anche Ditta), con sede in Comune di VERONA (VR) VIA TEATRO FILARMONICO, 12 n. ~~C.F. e P.IVA 04443990272~~ chiede il rilascio del Nulla Osta Tecnico tramite pratica n. 04443990272-11062020-1532 - SUAP 740 - 04443990272 NORDEST CAPITAL S.R.L relativa all’installazione di n. 1 totem bifacciale luminoso, n. 2 insegne d’esercizio luminose, n. 2 cartelli pubblicitari, n. 2 bacheche luminose bifacciali e n. 1 cartello pubblicitario monofacciale;

verificato che i mezzi pubblicitari monofacciali/bifacciali luminosi - non luminosi (descrizione: insegna d’esercizio cartello pubblicitario totem) il cui punto d’installazione ricade all’interno del centro abitato del comune di JESOLO in vista della S.P. N. 42 “ JESOLANA” classificata di tipo C/a forte flusso di traffico al Km 19+611 lato Destro;

acquisita la seguente documentazione integrativa con il numero di protocollo 37180/20;

verificato che la Ditta ha effettuato il pagamento:

- i. del canone annuo di Euro < 290,00 >, come previsto nel Regolamento provinciale sopracitato;
- ii. degli oneri d’istruttoria pari a Euro 130,00;

verificato che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che:

- il procedimento si è concluso nel termine di 14 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://web.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

- 1) di concedere il nulla osta tecnico, alla Ditta NORDEST CAPITAL SRL (di seguito anche Ditta) relativa all'installazione di n. n. 1 totem bifacciale luminoso, n. 2 insegne d'esercizio luminose, n. 2 cartelli pubblicitari, n. 2 bacheche luminose bifacciali e n. 1 cartello pubblicitario monofacciale, in vista della S.P. N. 42 " JESOLANA" alla progressiva chilometrica 19+611 lato Destro nel Comune censuario di JESOLO foglio 66 mappale 446, coordinate geografiche WGS 84: latitudine (X) - longitudine (Y) 45.516944 | 12.637732 del punto d'installazione, avente numero mezzi, dimensioni, denominazione, messaggio pubblicitario (bozzetto) descritte nell'allegato denominato sub. lettera "A";
- 2) di subordinare l'efficacia del presente nulla osta tecnico alle prescrizioni di seguito elencate e a quelle specificate nell'allegato sub. A al presente nulla osta tecnico quale sua parte integrante e sostanziale, che, qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. n. 285/92 e nel D.P.R. n. 495/92:
 - a. i cartelli autorizzati con il presente atto dovranno rispettare le distanze previste dall'art 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - b. la Ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 495/92;
 - c. la Ditta deve applicare sul cartello o sul mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - i. amministrazione rilasciante;
 - ii. soggetto titolare;
 - iii. numero dell'autorizzazione;
 - iv. progressiva Km del punto d'installazione;
 - v. data di scadenza.
 - d. La targhetta deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti. Non sono consentiti altri tipi di targhette.
 - e. la Ditta deve altresì applicare sul mezzo pubblicitario, lato strada-bordo inferiore, un'etichetta cartacea adesiva, dotata di "microchip", rilasciata dalla Città metropolitana di Venezia per la tracciatura elettronica dei mezzi pubblicitari, al fine di ottimizzare la gestione dei controlli;
 - f. il materiale proveniente dalle lavorazioni di installazione del cartello o dell'impianto

autorizzato non deve essere depositato, neanche temporaneamente, sulla strada e/o sulla banchina di competenza provinciale, ma asportato, in modo che la terra non invada la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse la ditta è tenuta al ripristino, anche al fine di garantire lo scolo delle acque;

- g. la Ditta a lavori ultimati deve asportare a sua cura e spesa il materiale esuberante e dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei cigli eventualmente manomessi per l'esecuzione del lavoro, nonché la sistemazione dell'eventuale fosso stradale, garantendo il perfetto deflusso delle acque. Le eventuali zolle erbose da collocare sui cigli e per la copertura della scarpata dovranno essere in piena vegetazione;
 - h. la Ditta deve mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando altresì sulla strada ed in posizione ben visibile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, in conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
 - i. per qualsiasi cedimento od avvallamento che potesse derivare al corpo stradale per cause imputabili ai lavori di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, la Ditta è tenuta ripristinarli a proprie spese e a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia;
 - j. la Ditta deve avvisare la Città metropolitana di Venezia almeno cinque giorni prima della data di inizio dei lavori di installazione o lievo del cartello o dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, al fine di consentirne lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
 - k. la Ditta deve rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;
 - l. la realizzazione delle opere avviene sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, la quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi danno derivante alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;
- 3) di dare atto che il presente nulla osta tecnico è rilasciato salvo diritti di terzi ed ha validità legata a quella dell'autorizzazione emessa dall'Ente territorialmente competente, lo stesso decade se l'autorizzazione non è concessa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico della Città metropolitana di Venezia. Il nulla osta tecnico decade se entro 6 mesi dalla data della presente determinazione non viene depositata istanza per ottenere l'autorizzazione.

La ditta intestataria del nulla osta tecnico e/o l'Ente territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre copia dell'autorizzazione entro i 30 giorni successivi al rilascio;

- 4) di dare atto che il presente nulla osta tecnico comporta il pagamento del canone annuo, previsto dai provvedimenti citati in premessa, che deve essere versato sul C.C.P. n. 1033479344 intestato a “Città metropolitana di Venezia – Servizio Tesoreria” specificando nella causale che trattasi di “Canone annuo”, numero di nulla osta tecnico e/o numero del protocollo dell’atto;
- 5) che il presente nulla osta tecnico può essere modificato o revocato per esigenze di pubblica utilità senza alcun obbligo di rimborso di spese o di indennizzi di sorta. Per tale ragione la Ditta dovrà eseguire a propria cura e spese i lavori necessari alla rimozione dei cartelli o degli impianti autorizzati con il presente provvedimento nei termini che saranno fissati dalla Città metropolitana di Venezia;
- 6) che eventuali variazioni della Ditta titolare del presente nulla osta tecnico dovranno essere autorizzate dalla Città metropolitana di Venezia;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce il titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- 8) di stabilire che il termine di inizio ed ultimazione lavori deve corrispondere ai termini fissati nel titolo abilitativo di cui al precedente punto, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche fissate al precedente punto 1);
- 9) che il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l’esecuzione dei lavori per poter essere esibito, a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.



Città metropolitana di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico

Allegato denominato sub. lettera "A"

NULLA OSTA TECNICO n. 130/2020 prot. 37180/20

Intestata alla ditta: **NORDEST CAPITAL SRL SP42 al km. 19+611 lato Destro in Comune di JESOLO**

N	DESCRIZIONE	LARG.	ALT.	M/B	TOT. mq	CANONI	UBICAZIONE	LATO	BOZZETTO
1	Totem pubblicitario luminoso (loc. 1)	2,35	6,00	B	15,00	120,00	Suolo Privato	A/B	
1	Insegna d'esercizio luminosa (loc. 5)	1,61	1,77	M	3,00	esente	Suolo Privato		
1	Insegna d'esercizio luminosa (loc. 6)	2,07	2,47	M	6,00	esente	Suolo Privato		
2	Cartello pubblicitari (loc. 7 - 8)	3,00	2,00	M	6,00 6,00	100,00 100,00	Suolo Privato		
2	Cartelli pubblicitario luminosi (bacheche) (loc. 3 - 4)	0,84	1,60	B	3,00 3,00	84,00 84,00	Suolo Privato	A/B	
1	Cartello pubblicitario (loc. 11)	4,00	2,00	M	8,00	100,00	Suolo Privato		
Insegne d'esercizio mq. 9,00 fino mq. 5,00 esenti i restanti mq. 4,00 = € 70,00 Canone annuo € 658,00									

Prescrizioni:

- In allineamento con alberature o strutture/signaletica stradali;
- Parallelo al senso di marcia;
- Perpendicolare al senso di marcia;
- Posizionato a non meno di 3mt dal ciglio asfaltato;
- Il bordo inferiore del mezzo pubblicitario deve essere collocato ad una altezza non inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale;
- Posizionato in proprietà privata in vista della strada Provinciale;
- Fissare il microchip sul mezzo pubblicitario, lato strada-bordo inferiore, in contemporanea alla posa in opera del mezzo stesso.

Altre: Le vetrofonie non sono contemplate dal regolamento della Città Metropolitana di Venezia;
Si rilascia cartello/insegna luminoso con intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato, così come previsto dall'art.50 del Regolamento del C.d.S.;

Unità Operativa: **Pubblicità – Opere in Fascia di Rispetto Stradali – Acustica Ambientale – Servizio Polizia Stradale**

Responsabile del Procedimento: T.P.O. dott. Gabriele Bolzoni T. 041.2501128 F. 041.2501123 gabriele.bolzoni@cittametropolitana.ve.it

Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Tiziana Buranello T. 041.2501142 F. 041.2501123 tiziana.buranello@cittametropolitana.ve.it



Città metropolitana di Venezia

AREA LAVORI PUBBLICI *Servizio Viabilità*

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
LUNAZZI ROBERTO

atto firmato digitalmente

Unità Operativa: Pubblicità – Opere in Fascia di Rispetto Stradali – Acustica Ambientale – Servizio Polizia Stradale

Responsabile del Procedimento: T.P.O. dott. Gabriele Bolzoni T. 041.2501128 F. 041.2501123 gabriele.bolzoni@cittametropolitana.ve.it

Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Tiziana Buranello T. 041.2501142 F. 041.2501123 tiziana.buranello@cittametropolitana.ve.it

Ufficio: ✉ Centro Servizi, Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia Mestre ☎ 041 2501054 – fax 041 2501141
www.cittametropolitana.ve.it - e-mail: viabilita@cittametropolitana.ve.it
Codice Fiscale 80008840276

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ROBERTO GIACOMO DAVANZO il 02/01/2025 15:45:41
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 90 del 02/01/2025